



# Ministero della Giustizia

## DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE *Il Capo Dipartimento*

Protocollo n. 14577

Roma, 12.04.2013

Ai Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile  
**Loro Sedi**

Ai Direttori degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni  
**Loro Sedi**

Ai Direttori degli Istituti Penali per i Minorenni  
**Loro Sedi**

Ai Direttori dei Centri di Prima Accoglienza  
**Loro Sedi**

Ai Direttori delle Comunità Ministeriali  
**Loro Sedi**

e, p.c. Al Capo di Gabinetto  
dell'Onorevole Ministro della Giustizia  
**Sede**

Al Direttore Generale  
per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari  
**Sede**

Al Direttore Generale  
del Personale e della formazione - risorse umane  
**Sede**

Al Direttore Generale  
delle risorse materiali, dei beni e dei servizi  
**Sede**

Ai Dirigenti degli Uffici del Capo Dipartimento  
**Sede**

Al Dirigente dell'Istituto Centrale di Formazione  
**Sede**

Ai Presidenti delle Corti di Appello  
Sezione Minori  
**Loro Sedi**

Ai Presidenti dei Tribunali per i Minorenni  
**Loro Sedi**

Ai Procuratori della Repubblica  
c/o i Tribunali per i Minorenni  
**Loro Sedi**

Ai Magistrati di Sorveglianza  
c/o i Tribunali per i Minorenni  
**Loro Sedi**

**Oggetto:** Circolare del Capo Dipartimento n. 1 del 18 marzo 2013: "Modello d'intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia" e relativi disciplinari.

Il Sistema della Giustizia minorile pone al centro del suo operato la promozione del benessere dei minori e della collettività più in generale; il rispetto delle norme e delle regole di settore nell'ambito dell'esecuzione dei provvedimenti giudiziari; la progettazione e l'attivazione di progetti individualizzati volti alla rieducazione e al reinserimento sociale e lavorativo dei minorenni entrati nel circuito penale, promuovendo i valori della convivenza civile e assicurando a tutti i minorenni parità di trattamento.

Ciò con riferimento:

- al "peculiare interesse-dovere dello Stato al recupero del minore", cui "è addirittura subordinata la realizzazione o meno della pretesa punitiva" (Corte Costituzionale, sentenza n. 49 del 1973);
- al principio per il quale "la giustizia minorile deve essere improntata all'essenziale finalità di recupero del minore deviante mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale" (Corte Costituzionale, sentenza n. 125 del 1992);
- all'orientamento in base al quale tale finalità "caratterizza tutti i momenti e le fasi attraverso le quali la giurisdizione penale si esplica nei confronti dei minori", e in particolare connota "il trattamento del minore anche nella fase esecutiva" (Corte Costituzionale, sentenza n. 125 del 1992; sentenza n. 46 del 1978);
- al fatto che la funzione rieducativa della pena "per i soggetti minori di età è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente" (Corte Costituzionale, sentenza n. 168 del 1994);
- alla necessità di "valutazioni fondate su prognosi individualizzate in funzione del recupero del minore deviante" (Corte Costituzionale, sentenze n. 143 del 1996, n.182 del 1991, n.128 del 1987, n.222 del 1983, n.46 del 1978), vale a dire della "esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l'evoluzione della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono" (Corte Costituzionale, sentenza n. 125 del 1992);
- alla considerazione che "la giustizia minorile ha una particolare struttura in quanto è diretta in modo specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei minorenni" (Corte Costituzionale, sentenza 25 del 1964).

L'essenziale finalità di recupero del minore e la conseguente necessità di costruire percorsi individualizzati d'intervento richiedono una particolare attenzione ai cambiamenti che hanno investito sia la società che, più specificamente, l'utenza.

I Servizi, da alcuni anni, si fanno carico di una parte di utenza straniera molto diversificata, sia per i paesi di provenienza sia per lo status dei minori (ad esempio, minori non accompagnati, minori di seconda generazione); di un'utenza sempre più vicina alla maggior età, con una significativa quota di giovani adulti; di una consistente percentuale di minorenni e giovani adulti portatori di patologie psichiatriche e poliassuntori di sostanze.



Al cambiamento dell'utenza si aggiunge il passaggio della medicina penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale, che ha reso necessario negoziare, nelle diverse Regioni, con le competenti Aziende Sanitarie Locali, nuove modalità di gestione del servizio, degli interventi, del personale sanitario per garantire ai minori in conflitto con la legge il diritto alla salute. E specificatamente il passaggio degli psicologi al SSN ha richiesto di ripensare e rimodulare le modalità organizzative e operative interistituzionali e interprofessionali, in modo da assicurare una dimensione multidisciplinare delle progettualità e degli interventi.

Peraltro i cambiamenti apportati dal titolo V - Parte III - della Costituzione hanno comportato una progressiva differenziazione dei servizi e delle modalità operative, non solo in ambito sanitario, ma anche in ambito socio-educativo-assistenziale, con inevitabili ripercussioni anche sulle tipologie e qualità degli interventi e delle prestazioni offerte dallo stesso Sistema della Giustizia Minorile nei diversi territori. E' quindi necessario ridurre le disomogeneità, addivenendo ad accordi e protocolli con le istituzioni e gli enti locali, volti a garantire su tutti i territori standard uniformi di opportunità in ordine a programmi e percorsi educativi, d'istruzione e di formazione, di orientamento e di avviamento al lavoro: risorse essenziali per dare concretezza alla funzione rieducativa e di reinserimento sociale propria del Sistema della Giustizia Minorile.

Pertanto, questo Dipartimento, attraverso le Direzioni Generali e in particolare la Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, verificherà la qualità dei livelli d'intervento e la tipologia dei servizi attivati, così da assicurare una funzione di coordinamento centrale che garantisca omogeneità delle opportunità e standard minimi di risorse e di qualità delle prestazioni.

I cambiamenti inerenti lo specifico settore della Giustizia minorile sono peraltro iscritti nelle trasformazioni che investono tutta la Pubblica Amministrazione in ordine alla necessità di ammodernamento di competenze e stili di lavoro (utilizzando al massimo i vantaggi offerti dalle nuove tecnologie) e all'adozione di ogni misura utile per garantire efficienza nei/dei servizi e riduzione degli sprechi.

Da ultimo va sottolineato che i cambiamenti sociali che hanno investito la struttura, la conformazione e la cultura della società hanno moltiplicato i disagi sociali, producendo nuove povertà e marginalità, e nello stesso tempo hanno indebolito funzioni e tenuta della famiglia e delle altre agenzie educative. Tali aspetti di particolare complessità assegnano alla Giustizia minorile e alla Magistratura minorile una responsabilità ancora maggiore nella costruzione di percorsi capaci di dare attuazione all'interesse-dovere dello Stato al recupero del minore e al suo reinserimento responsabile nel contesto familiare e sociale di appartenenza.

Prima di entrare nel merito delle modifiche e innovazioni che la presente circolare intende apportare al modello d'intervento e, conseguentemente, all'organizzazione dei servizi e al loro funzionamento, si ribadiscono alcune linee generali che devono ispirare il lavoro nel Sistema della Giustizia Minorile, quale sistema complesso e integrato, capace di garantire la massima cooperazione tra i servizi e la costante circolarità dell'informazione.

I Servizi della Giustizia Minorile (IPM, Comunità, Comunità/Cpa, CPA, USSM, Centri polifunzionali, Centri Diurni) sono articolazioni funzionali che devono condividere criteri e stili di lavoro e, in accordo con quanto previsto dalle normative di settore, devono esercitare la loro funzione educativa e socio-riabilitativa stimolando nei minori lo sviluppo di un sentimento di fiducia in sé, negli altri e nelle istituzioni. Il minore deve vedere accolta la sua dimensione personale, esprimere interessi ed esperienze, ma deve anche acquisire un saper essere cooperativo in una dimensione sociale. Sono questi i processi che, come richiamato dall'art.27 della Costituzione in ordine alla finalità rieducativa della pena, mettono in primo piano una presa di coscienza dell'autore di reato in ordine all'illecito e una revisione critica del comportamento deviante, ricostruendo, in tal modo, un nuovo equilibrio tra il minore e la società.



In questo senso i Servizi della Giustizia Minorile si configurano come "luoghi" e "tempi" in cui è sempre preminente la fiducia nelle potenzialità dell'individuo e nelle sue capacità di recupero, e in cui ogni operatore concorre a promuovere nell'adolescente l'imprescindibile processo di responsabilizzazione che si pone alla base del percorso di crescita, di cambiamento e di reinserimento. Tali processi devono essere sostenuti dai Servizi della Giustizia Minorile assicurando che la famiglia in particolare, ma anche le altre agenzie socio-educative siano coinvolte e possano esercitare al meglio le funzioni affettive, pedagogiche e di socializzazione che loro competono.

Centrale, nell'attività dei Servizi, è l'attenta organizzazione di spazi e tempi: essi devono essere pensati per privilegiare il "concreto fare" dei ragazzi, per dare vita a forme adeguate di socializzazione, nelle quali sia possibile al ragazzo la narrazione e la riflessione/rielaborazione della sua esperienza di vita, così come l'ascolto degli altri. In tali contesti diventa prioritario sviluppare apprendimenti di riconoscimento e apprezzamento della propria e delle altrui specificità; di costruzione di una personale responsabilità verso l'evento-reato, il danno e l'offesa arrecata, verso se stessi e verso la collettività; di regolazione di se stessi all'interno della norma e delle regole di relazione e di convivenza civile e sociale.

Tenendo ferme le linee sopraindicate, la Giustizia Minorile si trova oggi a dover ripensare il proprio modello d'intervento, sia nei propri servizi sia nel lavoro con le altre agenzie socio-educative e con la famiglia, sulla scorta delle competenze, delle professionalità e degli stili di lavoro sin qui acquisiti.

Tale processo pone al centro un *nuovo concetto di sicurezza*, inteso come condizione indispensabile affinché il minore possa acquisire responsabilità in ordine al reato e al comportamento deviante e contestualmente possa sviluppare il senso di fiducia in sé, negli altri e nelle istituzioni. La sicurezza è così il risultato di una piena condivisione degli obiettivi educativi e di controllo da parte di tutti gli attori interni ed esterni al Sistema della Giustizia Minorile, superando rigide distinzioni di ruolo e funzioni centrate più su adempimenti che su processi complessivi d'intervento.

La sicurezza in tal senso intesa è resa possibile attraverso un processo costante di acquisizione e circolazione delle informazioni relative al minore, alla sua storia e al suo contesto, che devono essere considerate un patrimonio del Sistema e devono essere rese sempre disponibili nel Sistema.

Inoltre, il ripensamento del modello comporta una riconsiderazione del concetto di responsabilità che deve essere intesa sempre come complessiva e pluridimensionale, non esclusiva né delegabile o limitata a una specifica funzione, bensì integrata e condivisa con tutti gli attori del Sistema.

Si configura così un modello di intervento e di interazione nel/del sistema dinamico che vede la centralità del progetto rieducativo del ragazzo, dove l'organizzazione del lavoro e le diverse funzioni/compiti devono essere funzionali alla realizzazione del progetto. In questo quadro il progetto rieducativo non è dipendente dall'organizzazione del Servizio ma è l'organizzazione del Servizio che deve diventare funzionale alle esigenze socio-educative e rieducative del minore.

Il Sistema della Giustizia minorile deve sempre più connotarsi come un Sistema aperto, che chiama alla responsabilità la famiglia, che impegna attivamente gli attori territoriali, pur mantenendo la titolarità e la responsabilità dell'intervento.

In questo modello si riattualizza un approccio multidisciplinare (che preveda cioè la dimensione sociale, pedagogica, psicologica) e multidimensionale (che preveda cioè la dimensione individuale, familiare, gruppale e sociale), ma al contempo si potenzia la dimensione riparativa della giustizia oltre a quella retributiva.

La sicurezza dinamica viene così intesa quale condizione co-essenziale per la realizzazione delle finalità del trattamento e, come tale, non affidata unicamente all'onere e alla responsabilità degli organi deputati alle attività di controllo. Così come non è estraneo al Corpo della Polizia Penitenziaria essere parte delle iniziative trattamentali, così come specificato nell'art. 5 comma 2 della legge 395/90, laddove il dettato normativo prevede, infatti, tra i compiti istituzionali del personale di polizia penitenziaria quello di

  
1

partecipare "anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e trattamento rieducativi dei detenuti e degli internati".

L'apporto multidisciplinare di tutti gli altri operatori, compresi quelli non strettamente appartenenti all'Amministrazione della Giustizia, deve concorrere a rafforzare la sicurezza in una visione integrata di gestione e promozione della persona e non di certo limitata al mero controllo del detenuto o dell'imputato.

Ne consegue che il trattamento in una prospettiva di "risocializzazione" così come specificata, riguarda l'applicazione delle regole sulla sicurezza e la loro concreta attuazione senza " (...) restrizioni non giustificabili con le esigenze di ordine e disciplina o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari", come specificato dall'art. 1, comma 3, dell'Ordinamento Penitenziario, tenendo presente sempre e comunque che la funzione rieducativa della pena per i soggetti di minore età "è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente" (Cort. Cost. sent. n. 168 del 1994).

Il modello, così come illustrato, richiede ai Servizi residenziali di riconsiderare lo stesso concetto di sorveglianza, anch'esso da intendersi in senso dinamico. L'evoluzione del concetto di sorveglianza include anche la necessità di potenziare gli impianti tecnologici di videosorveglianza e di automazione, che consentano di trasformare le attuali sale regia in vere e proprie sale operative. Tutto ciò come peraltro previsto dalla Raccomandazione R 2006 2 sulle Regole penitenziarie europee del 2006, adottata l'11 gennaio 2006 dal Comitato Ministri che, al numero 51, recita "Le misure di sicurezza applicate nei confronti dei singoli detenuti devono corrispondere al minimo necessario per garantirne una custodia sicura. La sicurezza fornita dalle barriere fisiche e da altri mezzi tecnici deve essere completata dalla sicurezza dinamica costituita da personale pronto a intervenire che conosce i detenuti affidati al proprio controllo".

Quanto sin qui esposto rende chiaro come la finalità della presente circolare sia la rimodulazione del Sistema della Giustizia Minorile, alla luce delle priorità politiche indicate dal Ministro della Giustizia quali obiettivi strategici del Dipartimento Giustizia Minorile da perseguire nell'anno 2013.

Nello specifico gli obiettivi strategici sono:

- l'attuazione del programma di definizione degli standard di qualità dei servizi resi al cittadino, con particolare riguardo all'individuazione di migliori forme di rilevazione dei bisogni della generalità degli utenti e del grado di soddisfazione dei servizi resi dall'Amministrazione;
- il potenziamento e la diffusione delle attività trattamentali e di osservazione, la diffusione capillare delle attività di istruzione, di attività professionale e di avviamento al lavoro all'interno degli istituti penitenziari, da conseguirsi ricercando ogni forma di collaborazione con le altre istituzioni e gli enti locali;
- l'individuazione di nuovi e più moderni modelli organizzativi per la differenziazione dei diversi circuiti detentivi;
- una nuova organizzazione nella gestione dell'esecuzione penale esterna;
- la revisione del sistema dei servizi minorili della giustizia, anche in funzione di prevenzione della delinquenza minorile.

Con riferimento a tali obiettivi, ne conseguono le strategie dipartimentali e specificatamente quelle della Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari orientate a:

- definire livelli essenziali di trattamento socio-educativi, atti a garantire la protezione e la tutela dei diritti dei minori e la loro responsabilizzazione ai doveri di cittadinanza attiva;
- elaborare proposte di rimodulazione dei modelli d'intervento trattamentale e di sicurezza, anche di tipo sperimentale;



- sostenere linee guida per una rete integrata con soggetti pubblici e privati, volta a realizzare percorsi di reinserimento sociale e azioni di contrasto al disagio adolescenziale;
- promuovere politiche attive di reinserimento dei minori e giovani adulti attraverso opportunità di istruzione, formazione professionale e avviamento al lavoro;
- organizzare l'operatività dei Servizi Minorili con un pieno utilizzo del sistema informativo dei servizi minorili (SISM).

La presente circolare interviene quindi nelle dimensioni sotto indicate, che verranno successivamente ricondotte alle singole tipologie di Servizi, così da definire dei disciplinari appositamente dedicati.

- a) **La dimensione strutturale:** i dati in possesso all'Amministrazione consentono di fornire criteri oggettivi per una riorganizzazione delle strutture residenziali, che potenzi quelle ad alta utenza, riconfiguri quelle a media o bassa utenza, sospenda o riconverta quelle a bassissima utenza.

Tutte le strutture residenziali devono dotarsi di strumenti di videosorveglianza, con l'obiettivo di garantire forme più evolute di sicurezza.

- b) **La dimensione organizzativa:** l'esperienza acquisita negli anni consente di verificare l'efficacia e la funzionalità dei modelli organizzativi ed operativi al fine di ottimizzare le risorse umane; di differenziare e riqualificare le risposte in termini di strutture, programmi ed interventi; di individuare livelli essenziali di intervento.

In particolare per ciò che concerne le diverse tipologie di strutture residenziali si dovrà, laddove ne esistono le condizioni, giungere all'unificazione dei servizi direttivi, armonizzando quelli socio-educativi, di sicurezza e quelli amministrativi.


- c) **La dimensione operativa:** nel Sistema dei Servizi della Giustizia Minorile questa deve comprendere il livello delle professionalità, l'uso delle informazioni e delle nuove tecnologie, la tutela della salute, la valutazione del rischio, la concretezza dell'intervento socio-educativo, il lavoro con le famiglie:

1. il livello delle professionalità: la professionalità acquisita nel lavoro con i minorenni caratterizza tutti gli operatori, al di là della individuale funzione. Polizia penitenziaria, educatori, assistenti sociali nelle specificità delle professionalità di appartenenza hanno imparato a condividere gli obiettivi del progetto socio-educativo, gli stili di lavoro e la responsabilità educativa, e sono tutte le funzioni che concorrono in egual misura a garantire la sicurezza del minorenne.

E' da valorizzare e implementare l'alta capacità di interazione/integrazione tra servizi e operatori con il supporto di programmi di ricerca e percorsi formativi, come richiamato dagli obiettivi strategici del Documento di Programmazione Generale anno 2013 inerenti la valorizzazione delle risorse umane e la razionalizzazione del sistema della formazione.

2. la disponibilità delle informazioni e l'uso delle nuove tecnologie: la circolazione e il passaggio puntuale delle informazioni, la loro costante disponibilità per ogni servizio/attore del sistema è uno degli elementi fondanti a garanzia della sicurezza del minorenne, dell'efficacia dell'intervento e del pieno contributo di tutti gli attori alla riuscita del progetto educativo. L'uso delle moderne tecnologie informatiche consente oggi il raggiungimento di questo obiettivo. Il Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) deve essere utilizzato in tutte le sue potenzialità sia con riferimento alla casistica che alle progettualità, oltretutto all'aggregazione di informazioni utili per leggere i fenomeni e gli interventi, implementando conoscenza nel sistema e trasferendo conoscenza nel contesto sociale allargato degli Enti Locali e delle comunità territoriali.

Si devono, altresì, porre in essere, a cura delle Direzioni dei Servizi, in particolar modo per le strutture residenziali, strumenti informativi e comunicativi snelli, flessibili, quale ad esempio la costituzione di un registro informatizzato, che consentiranno a tutti gli operatori di monitorare la quotidianità degli eventi. Per la realizzazione di tale registro informatizzato viene garantito a livello centrale il



supporto di questo Dipartimento, attraverso il competente ufficio. Nelle more della informatizzazione detto strumento deve comunque essere istituito ed attivato.

3. la dimensione della salute: il passaggio della medicina penitenziaria al SSN ha aperto nuove aree di problematicità soprattutto per quanto riguarda il servizio medico di base, la salute psichiatrica e la cura delle dipendenze, la cooperazione tra psicologi e équipe trattamentale, così come previsto dalla più volte ribadita necessità di una presa in carico multidisciplinare del minore. Dette evidenze rendono necessario che i Direttori dei Centri implementino tutte le necessarie azioni per dare realizzazione a quanto previsto nell'Accordo tra Stato e Regioni, anche con riferimento all'attivazione degli osservatori sanitari regionali, con necessaria negoziazione di attuazione nei Servizi degli accordi sottoscritti a livello nazionale, nel deputato organismo interistituzionale.

4. la valutazione del rischio: le trasformazioni dell'utenza sopra ricordate rendono necessario il ripensamento dei criteri di presa in carico dei minorenni e dei giovani adulti, garantendo a tutti livelli essenziali di intervento.

D'intesa con la Magistratura è indispensabile realizzare un'attenta valutazione del rischio psico-sociale, oltreché del rischio psicopatologico e dei comportamenti sociopatici, anche con una attenzione alla dimensione etnoculturale, sia nell'area penale esterna, per sostenere il minore adeguatamente nel percorso trattamentale, sia nelle strutture residenziali, così da individuare i criteri più idonei per l'inserimento nei gruppi.

5. la concretezza dell'intervento socio-educativo: si ritiene che debba avere assoluta preminenza nella definizione dei programmi generali e dei progetti individuali la dimensione socio-educativa dell'istruzione, della formazione, dell'inserimento lavorativo, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di alternanza scuola-lavoro e di transizione al lavoro, quali tirocini formativi e professionalizzanti, borse lavoro, apprendistato e altre forme di avviamento al lavoro. Il lavoro nei gruppi o negli intergruppi, così come i momenti di socialità quali ad esempio quelli legati alla consumazione dei pasti o all'uso del tempo libero, consentiranno di porre attenzione allo sviluppo di competenze trasversali, quali le capacità partecipative e solidali, i valori della socialità, le competenze conciliative.

Un ruolo particolarmente significativo deve essere dato all'attivazione di percorsi di giustizia riparativa e di mediazione penale orientati all'assunzione di responsabilità nei confronti della vittima e della collettività, anche con concrete azioni di riparazione e di riconciliazione. Azioni che richiedono e comportano una riflessione sul sé nel rapporto con la norma, con la legalità, con la cittadinanza attiva.

6. i rapporti con le famiglie: è necessario avviare specifiche azioni di lavoro con le famiglie così da rafforzare e risignificare le progettualità. Sia le misure cautelari, che le misure alternative o sostitutive della pena detentiva e le misure di sicurezza, nonché i programmi di messa alla prova, richiedono una presenza e una partecipazione attiva della famiglia, con un richiamo e un sostegno all'assunzione e/o al recupero di una responsabilità educativa diretta.

7. la conclusione del percorso: si vuole riaffermare che la fase conclusiva del percorso rieducativo/riabilitativo è da considerarsi come un momento strategico dell'intero processo di presa in carico, poiché è in tale fase che, oltre ad impegnare i servizi nella valutazione dei processi di crescita e acquisita consapevolezza e responsabilità del minorenne, è necessario operare affinché tutte le agenzie territoriali, a partire dalla famiglia, siano pronte a riassumere la piena responsabilità educativa del minorenne. Si ribadisce pertanto, la necessità di programmare per tempo e con attenzione tutte le attività necessarie per il rientro del minorenne nel contesto sociale e familiare: l'attenzione posta a tale importante lavoro con le famiglie e le altre agenzie educative rappresenta anche un

  
7 21

segmento significativo delle strategie volte alla riduzione del fenomeno delle recidive.

- d) **La dimensione interistituzionale:** la condizione necessaria per sviluppare le finalità del Sistema della Giustizia Minorile è la continua costruzione e ridefinizione di accordi, protocolli, intese, a livello centrale e periferico, con le Istituzioni/Servizi pubblici, con gli Enti/Agenzie di promozione sociale e di volontariato, cooperative, imprese, imprese artigiane, in una rete sinergica capace di offrire concrete e fruibili opportunità/risorse di reinserimento sociale. Dette intese devono trovare coerenza con gli orientamenti e le strategie definite dal Dipartimento della Giustizia Minorile, in particolare dalla Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari.

A conclusione si vuole ribadire:

- la necessità di rendere ancora più stringente ed efficace il raccordo con la Magistratura Minorile, assicurandone la necessaria costanza e stabilità, per garantire una esatta esecuzione dei provvedimenti emessi e, comunque, per coordinare scelte e strategie volte a migliorare le risposte nei confronti dell'utenza minorile;
- scrupolosa osservanza dell'obbligo di rapporto all'Autorità Giudiziaria dei fatti che possano avere rilievo penale.

Fatte salve le leggi in materia e le circolari di settore già in vigore, laddove non modificate, i sotto indicati disciplinari formano parte integrante della presente e specificatamente:

- disciplinare n. 1: Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni;
- disciplinare n. 2: Istituti Penali per i Minorenni;
- disciplinare n. 3: Centri di Prima Accoglienza, Comunità Ministeriali e Centri diurni;
- disciplinare n. 4: Collocamenti in Comunità autorizzate.

Viene, altresì, allegato il "Vademecum operativo per le Comunità del privato sociale" che forma anch'esso parte integrante della presente circolare.

I disciplinari sono i dispositivi attuativi della presente circolare, che dovrà essere implementata attraverso un attento monitoraggio e verifica da parte delle Direzioni Generali di questo Dipartimento e specificatamente dalla Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari che supporteranno, altresì, i Direttori dei Centri e dei Servizi Minorili nel processo di revisione organizzativa e di riqualificazione degli interventi.

La presente Circolare e gli allegati documenti produrranno modifiche nei Servizi e, pertanto, si dispone che gli Uffici medesimi, non oltre 60 gg. dal recepimento del visto di conformità sui Progetti di Servizio elaborati in adempimento ai citati disciplinari, provvedano ad aggiornare, se necessario, i Regolamenti di Istituto, i Regolamenti di ciascun Servizio e le Carte di Servizio.

Rimane in vigore nella sua interezza la Circolare dipartimentale n.37326 del 28 dicembre 2006 "Modello organizzativo ed operativo del Servizio Tecnico dei Centri per la Giustizia Minorile".

Si riafferma la centralità delle funzioni dei Centri per la Giustizia Minorile di promozione, coordinamento e verifica nel proprio territorio del Sistema dei Servizi della Giustizia Minorile per quanto disposto dalla presente circolare e dai relativi disciplinari attuativi.

Si confida nella più ampia forma di collaborazione da parte delle SS.LL. significando che le linee programmatiche e le disposizioni qui contenute intendono contribuire al raggiungimento di un Sistema dipartimentale di Giustizia Minorile più rispondente alle attuali esigenze.

**IL CAPO DIPARTIMENTO**

Caterina Chinnici  
*C. Chinnici*